

- 3) Se l'articolo 138, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2006/112/CE impedisca di esigere il pagamento dell'IVA da parte del fornitore di un mezzo di trasporto nuovo, nel caso in cui non risulti appurato se il regime della targa turistica sia cessato o meno in virtù di una delle situazioni previste dagli articoli 11 e 15 del regio decreto spagnolo 10 settembre 1993, n. 1571, né se l'IVA sia stata — o verrà — pagata in seguito alla cessazione di tale regime.
- 4) Se l'articolo 138, [paragrafo 2], lettera a), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio e i principi di certezza del diritto, di proporzionalità e di tutela del legittimo affidamento ostino a che si esiga il pagamento dell'IVA dal fornitore di un mezzo di trasporto nuovo che è stato spedito in un altro Stato membro, nel caso in cui:
- l'acquirente, prima della spedizione, comunichi al fornitore che risiede nello Stato membro di destinazione e gli mostri un documento in cui si attesta che gli è stato attribuito in tale Stato membro un numero identificativo per stranieri, in cui si indicava una residenza in quest'ultimo Stato membro diversa da quella dichiarata dall'acquirente;
  - dopo la vendita l'acquirente trasmetta al fornitore alcuni documenti comprovanti che il mezzo di trasporto acquistato è stato sottoposto a controllo tecnico nello Stato membro di destinazione e che quest'ultimo Stato gli ha rilasciato una targa turistica;
  - non risulti provato che il fornitore avrebbe collaborato con l'acquirente per eludere il pagamento dell'IVA;
  - i servizi doganali non abbiano formulato obiezioni in merito all'annullamento della Declaração Aduaneira de Veículo sulla base dei documenti in possesso del fornitore.

<sup>(1)</sup> GU L 347, pag. 1.

---

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Stralsund (Germania) il 18 gennaio 2016 — HanseYachts AG/Port D'Hiver Yachting SARL, Société Maritime Côte D'Azur, Compagnie Generali IARD SA**

**(Causa C-29/16)**

(2016/C 136/15)

*Lingua processuale: il tedesco*

**Giudice del rinvio**

Landgericht Stralsund

**Parti**

*Ricorrente:* HanseYachts AG

*Convenute:* Port D'Hiver Yachting SARL, Société Maritime Côte D'Azur, Compagnie Generali IARD SA

**Questioni pregiudiziali**

Allorché il diritto processuale di uno Stato membro prevede un procedimento probatorio autonomo, nel quale con provvedimento del giudice viene richiesta una perizia di un esperto (nella presente fattispecie: l'expertise judiciaire di diritto francese), e in tale Stato membro viene eseguito un procedimento probatorio autonomo di tale tipo e alla fine nello stesso Stato membro e tra le stesse parti viene proposta un'azione basata sull'esito del procedimento probatorio:

Se in tale caso l'atto con cui è stato avviato il procedimento probatorio autonomo costituisca già «la domanda giudiziale o un atto equivalente» ai sensi dell'articolo 30, punto 1, del regolamento (CE) n. 44/2001 <sup>(1)</sup>, o se si possa qualificare come «domanda giudiziale o (...) atto equivalente» solo l'atto con cui è stata avviata l'azione giudiziale.

<sup>(1)</sup> Regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU L 12, pag. 1).

---

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Raad van State (Paesi Bassi) il 18 gennaio 2016 —  
Visser Vastgoed Beleggingen BV/Raad van de gemeente Appingedam**

**(Causa C-31/16)**

(2016/C 136/16)

*Lingua processuale: il neerlandese*

**Giudice del rinvio**

Raad van State

**Parti**

*Ricorrente:* Visser Vastgoed Beleggingen BV

*Resistente:* Raad van de gemeente Appingedam

**Questioni pregiudiziali**

- 1) Se la nozione di «servizio», ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva servizi <sup>(1)</sup>, debba essere interpretata nel senso che il commercio al dettaglio consistente nella vendita di merci come calzature e abbigliamento ai consumatori, è un servizio al quale sono applicabili le disposizioni della direttiva servizi in forza dell'articolo 2, paragrafo 1, della medesima.
- 2) Il regime di cui al punto 8, per garantire la conservazione della vitalità del centro cittadino e per evitare che nelle zone centrali i negozi restino vuoti, mira a vietare talune forme di commercio al dettaglio, come la vendita di calzature e abbigliamento, in zone esterne al centro cittadino.

Se, alla luce del considerando 9 della direttiva servizi, una disposizione che prevede un siffatto regime esuli dalla portata della direttiva medesima, dato che siffatte disposizioni devono essere considerate come «norme riguardanti (...) la pianificazione urbana e rurale (...) che non disciplinano o non influenzano specificatamente l'attività di servizi, ma devono essere rispettate dai prestatori nello svolgimento della loro attività economica, alla stessa stregua dei singoli che agiscono a titolo privato».

- 3) Se per poter presumere il carattere transfrontaliero di una situazione sia sufficiente che non si possa escludere che un commerciante al dettaglio di un altro Stato membro si potrebbe stabilire sul luogo ovvero che i clienti del commerciante al dettaglio potrebbero provenire da un altro Stato membro, oppure se debbano esistere indicazioni concrete in tal senso.
- 4) Se il capo III della direttiva servizi (libertà di stabilimento) sia applicabile a situazioni puramente interne o se, al fine per valutare sull'applicabilità di detto capo, sia rilevante la giurisprudenza della Corte relativa alle disposizioni del Trattato sulla libertà di stabilimento e sulla libera circolazione dei servizi in situazioni puramente interne.
- 5) a) Se un regime compreso in un piano regolatore ai sensi del punto 8 rientri nell'ambito di applicazione della nozione di «requisito», ai sensi degli articoli 4, punto 7, e 14, parte iniziale e punto 5, della direttiva servizi, e non in quello della nozione di «regime di autorizzazione», di cui agli articoli 4, punto 6, 9 e 10 della direttiva servizi.